

Artisanat et économie romaine :
Italie et provinces occidentales de l'Empire

Monographies *instrumentum*

32

Collection dirigée par
Michel Feugère

sous la direction de
Michel Polfer

Artisanat et économie romaine :

Italie et provinces occidentales de l'Empire

Actes du 3^e colloque international d'Erpeldange (Luxembourg)
sur l'artisanat romain — 14-16 octobre 2004



éditions monique mergoil
montagnac
2005

Tous droits réservés

2005



Diffusion, vente par correspondance :

Editions Monique Mergoil

12 rue des Moulins

F-34530 Montagnac

Tél/Fax : 04 67 24 14 39 - portable : 06 73 87 13 91

e-mail : emmergoil@aol.com

ISBN : 2-907303-93-7

ISSN : 1278-3846

Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite
sous quelque forme que ce soit (photocopie, scanner ou autre)
sans l'autorisation expresse des Editions Monique Mergoil

Logo de la collection :

tourneur celtique en bronze (dessin F.-J. Dewald)

(avec l'aimable autorisation du Prof. A. Haffner)

Textes : auteurs

Saisie : *idem*

Illustrations : v. les crédits photographiques

Maquette : WISA Lektorat+Satz Frankfurt a. M. (Allemagne)

Tél. : 0049 - 69 - 72 32 03 ; e-mail : WISA-Lektorat@arcor.de

Couverture : Ed. Monique Mergoil

Imprimerie numérique : Maury S.A.

ZI des Ondes, BP 235

F - 12102 Millau Cedex

Sommaire

Avant-propos (Michel Polfer)	6	Kordula GOSTENČNIK Schriftquellen zu Rohstoffgewinnung und handwerklicher Produktion in Noricum ...	97
Arnaldo MARCONE Riflessioni sugli aspetti giuridici dell'artigianato romano	7	Grégory SCHUTZ L'artisanat antique dans l'espace urbain : essai de synthèse sur l'agglomération de Reims <i>Durocortorum</i> (Marne, France) et première approche topographique	111
Peter HERZ Der römische Staat und die Wirtschaft. Staatliche Eingriffe in das Wirtschaftsleben (Kontrolle von Ressourcen)	17	Anika DUVAUCHELLE Les métiers du bois à l'époque romaine sur le territoire helvétique	125
Sabine DESCHLER-ERB La contribution de l'archéobiologie à l'étude de l'artisanat romain	31	Xavier DERU Les structures de l'atelier de potiers gallo-romain des « Quatre Bornes » aux Rues-des-Vignes (Nord). Bilan provisoire	139
Jeanne-Marie DEMAROLLE Artisanat et sacré en Gaule romaine : de modestes jalons	39	Patrice HERBIN et Daniel ROGER avec la collaboration d'Emmanuel CALONNE Une production de céramique commune à pâte claire à Famars (Nord)	147
Michel POLFER Römerzeitliches Handwerk im ländlichen Raum – Erste Ergebnisse zur <i>Gallia Belgica</i> ...	55	Jean-Paul PETIT avec la collaboration de Pierre-Aimé ALBRECHT L'artisanat alimentaire dans les petites villes gallo-romaines de Bliesbruck (France, département Moselle) et Schwarzenacker, (Allemagne, Land de Sarre) au IIIe siècle apr. J.-C.	169
Peter ROTHENHÖFER Strukturen des Handwerks im südlichen Niedergermanien. I. Metallverarbeitendes Handwerk	65		
Günther MOOSBAUER Siedlungstyp und Handwerksform in Raetien ..	75		
Sara SANTORO La ricerca P.A.A.R. sull'artigianato romano nell'Italia del Nord : stato della ricerca e primo bilancio scientifico	83		

Riflessioni sugli aspetti giuridici dell'artigianato romano*

Arnaldo Marcone

La natura di questo contributo deve essere chiara. La mia riflessione è rivolta a chiarire, nel limite del possibile, l'esito, a livello di riscontro giuridico, dell'evoluzione dell'artigianato romano. Per quanto questa sia strettamente correlata allo sviluppo economico del mondo romano eviterò di entrare nel merito di valutazioni di carattere teorico sul carattere dell'economia antica che pure hanno un loro peso nel discorso che stiamo per affrontare.

E' bene ricordare che condizione essenziale per il successo di un'*officina*, di un'unità produttiva su un fondo agricolo, di laterizi, contenitori anforici e altro è la presenza in zona di un corso d'acqua, di facili vie di comunicazione e, nella maggior parte dei casi, la vicinanza rispetto al luogo di destinazione finale.¹

Lo stesso settore della navigazione interna è stato giustamente valorizzato alla luce di un passo di Ulpiano (D. 14, 1,1,6) che dà al concetto di imbarcazione un valore particolarmente ampio:²

*Navem accipere debemus sive marinam sive fluviatilem sive in aliquo stagno naviget sive schedia sit.*³

Dunque per Ulpiano con *navis* si deve intendere qualsiasi imbarcazione si muova su una superficie di acqua, ivi comprese le *schediae* (zattere). Si tratta di una considerazione tanto più interessante se si considera che essa è svolta nell'ambito delle discussioni introduttive dell'*actio exercitoria*, un modello organizzativo che prevede la figura del *magister*.

E' opportuno ricordare che rari sono i casi in cui i Romani riconoscono la rappresentanza diretta mediante persone libere. Tali sono quelli delle due azioni *exercitoria* e *institoria*. Queste ricadono nell'ambito delle *actiones* dette *adiecticiae qualitatis* che furono create per i casi in cui il padrone dovesse rispondere per i debiti contratti dallo schiavo (oppure il *pater familias* di debiti contratti dal *filius*); e specificamente l'*actio exercitoria* nel caso in cui il servo (o figlio) fosse stato preposto, quale *magister* (capitano) di nave, ad un commercio marittimo, e la *institoria* quando fosse stato preposto ad un'azienda commerciale terrestre. In progresso di tempo, però, tali azioni, secondo un processo di estensione dell'*actio institoria*, furono applicate anche nell'ipotesi in cui il *magister*, o l'*institor*, fosse una persona estranea, non sottoposta all'azione principale: anche in questi casi il fatto del rappresentante produceva i suoi effetti giuridici sul patrimonio del suo rappresentato.

Si è insistito a giusto titolo su quella che J.-P. Morel ha chiamato «l'imbrication» della produzione artigianale e della produzione agricola in relazione alla fabbricazione di tegole, di anfore da trasporto o, più specificamente, di sigillata.⁴ Si è pure parlato dello sfruttamento di cave di argilla presenti su di un *fundus* e la produzione di manufatti in terracotta come di «un naturale complemento all'agricoltura».⁵ In realtà, come aveva ben visto lo studioso francese, i rap-

* Sono particolarmente grato agli amici Christer Bruun, Luigi Capogrossi Colognesi e Sara Santoro per aver discusso con me degli aspetti essenziali di questo lavoro. Sono riconoscente a Christer Bruun anche per avermi dato la possibilità di leggere in anteprima i contributi raccolti nel volume degli Atti del Congresso da lui curati sui bolli laterizi.

¹ Si veda ora in generale per quest'aspetto Gasperoni 2003.

² Cfr. Di Porto 1984.

³ «Come imbarcazioni dobbiamo considerare sia quelle da mare, sia quelle da fiume sia quelle che operano in un lago sia le barche».

⁴ Morel 1976, p. 319s.

⁵ A. Di Porto 1984a; Chiusi 1991.

porti profondi tra artigianato e agricoltura, che pure esistono, non sono topografici ma commerciali e funzionali. E'una considerazione che è utile premettere in un discorso che vuole insistere sugli aspetti giuridici delle attività artigianali sul fondo, in altre parole sulla elaborazione in termini di pensiero giuridico di una realtà economica ormai complessa.⁶

Il passo fondamentale è Varrone, *De Re Rustica*, I, 2, 22–23 :

(Agrius) *Nam sic etiam res alienae diversae ab agro erunt adsumendae, ut si habet plures in fundo atque institutos histonas, sic alios artifices.*

(Scrofa) *Diiungamus igitur, inquit, pastionem a cultura, et si quis quid vult aliud.*

(Varro) *Anne ego, inquam, sequar Sasernarum patris et filii libros ac magis pertinere figilinas quem ad modum exerceri oporteat, quem argentifodinas aut alia metalla, quae sine dubio in agro fiunt? Sed ut neque lapidicinae neque harenariae ad agriculturam pertinent, sic figilinae.*⁷

I Saserna rappresentano evidentemente un'agricoltura all'antica il cui scopo fondamentale è l'auto-sufficienza ed è quindi del tutto plausibile che la loro idea di agricoltura comprendesse le attività complementari che servivano alla conservazione e alla vendita dei raccolti, dunque le cave di argilla e i forni dei vasai dove si producevano le giare e le anfore per la conservazione del prodotto.⁸

L'idea di Scrofa si presenta come innovativa perché punta a dare dell'agricoltura una definizione in senso molto stretto e lascia intravedere una situazione di sviluppo economico del *fundus* in cui si realizzano forme più complesse di organizzazione del lavoro, con settori autonomi rispetto a quello principale.⁹

In realtà, anche da quel che vedremo, risulta che era sempre attentamente considerato, per quel che concerne l'attività artigianale all'interno del fondo, sia pure secondo prospettive diverse, se tale attività

interessasse esclusivamente il fondo stesso oppure la commercializzazione verso l'esterno.¹⁰

La standardizzazione di cui sono prova evidente le migliaia di anfore Dressel 1 che incontriamo nei mercati italici e provinciali indica una notevole omogeneità nel lavoro dei figuli e un'organizzazione razionale della produzione delle officine su vasta scala.¹¹ Tali officine ci appaiono slegate dal *fundus*: sorgono tra le case di un borgo, su di una strada di grande comunicazione, relativamente lontane dalle *villae*. Sono impianti che, pur lavorando in stretta relazione con le attività economiche del *fundus*, attuano una separazione di fatto dell'organizzazione del lavoro artigianale da quello agricolo e quindi alludono a una autonomia di queste attività. Un'autonomia che è riconosciuta, come abbiamo visto, in questo medesimo arco di tempo da Varrone in polemica con i Saserna: le attività extra-agricole hanno libera cittadinanza nel *fundus* sulla base della loro produttività economica, ma la loro distinzione dalla *agri cultura* è netta. Se le cave di argilla necessarie all'attività di un'officina si trovano all'interno del *fundus*, Varrone concede che da queste era possibile trarne un utile economico.

E' un tipo di impianti che può richiedere notevoli capacità finanziarie sia per l'approvvigionamento della materia prima (argilla, legna) che della manodopera -ma la standardizzazione dei prodotti lascia intravedere un tipo di organizzazione centralizzata. In ogni singolo *fundus* non potevano riprodursi tutte queste attività specializzate.

La questione è fondamentalmente la seguente :

Chi produceva anfore e laterizi? Chi possedeva i mezzi di produzione di questi beni? Le possibilità sono di fatto due :

a) il piccolo e medio proprietario che sposta la sua attività dalla sfera agricola a quella artigianale.

b) il grande proprietario che è in grado di trarre profitti dall'attività artigianale oltre che da quella

⁶ Si vedano le conclusioni di J.-L. Biget, P. Boucheron, Y. Thébert : *Brique antique 2000 spec.* p. 476 : la production briquetière s'intègre dans les rapports entre ville et campagne.

⁷ « Agrius- Il faudra faire entrer d'autres choses distinctes de l'agriculture, par exemple si l'on a dans son domaine un certain nombre de tisserands, formant des ateliers constitués, et autres artisans. Scrofa- Séparons donc l'élevage de l'agriculture et tout ce qu'on voudra d'autre. Varron- Vais-je, dis-je, suivre les Saserna père et fils dans leur ouvrage et penser que l'exploitation des carrières d'argile s'y rattache, plutôt que celle des gisements d'argent ou d'autres mines, qui sans doute se trouvent dans tel ou tel terrain? Mais étant donné que ni les carrières de pierre ni celles de sable ne se rattachent à l'agriculture, les carrières d'argile non plus » (trad. J. Heurgon).

⁸ Cfr. Capogrossi Colognesi 1981, p. 447 : « Non ci si deve far ingannare dall'apparente arretramento di Varrone rispetto ai Saserna ». Sul termine *figlina* : Helen 1975 « cave di argilla » ; Steinby 1982 « organizzazioni produttive » ; Bodel 1983 : « brickyard, primariamente un'area di depositi di argilla, ma anche gli edifici dove sono fatti i mattoni e i forni in cui erano cotti ».

⁹ Manacorda 1989, spec. 450.

¹⁰ Come sottolinea Di Porto 1984a, *spec.* p. 3256, il crescente riscontro che ha nella giurisprudenza la commercializzazione dei prodotti agricoli presuppone un'agricoltura proiettata verso il mercato abbinata con altre attività quali la produzione di terracotta (D. 14.3. 16–33.7.12.1–33.7.25.1–8.3.6 pr.).

¹¹ Cfr. Strobel 1992 con discussione delle principali tesi in merito.

agricola, cioè produce anfore per sé e per altri produttori della regione.

Va sottolineato che le fabbriche di vasi sono menzionate dai giuristi romani solo due volte.¹² La prima menzione è del giurista Paolo che pone il problema delle condizioni in base alle quali su un terreno di una proprietà vicina si può dare il diritto di estrarre argilla da una cava.

*Veluti si figlinas haberet in quibus ea vasa fierent, quibus fructus eius fundi exportarentur (sicut in quibusdam fit, ut amphoris vinum evehatur aut ut dolia fiant), vel tegulae vel ad villam aedificandam. sed si, ut vasa venirent, figlinae exercerentur, usus fructus erit (D. 8,3, 6, pr.).*¹³

La puntualizzazione di Paolo è di grande interesse. C'è *servitus* solo nel caso in cui la produzione della *figlina* sia complementare all'attività agricola: allora il *dominus* su cui si trova la figlina potrà estrarre creta dal fondo del vicino in regime di *servitù*, in altre parole quando la *servitus* è rapportabile agli interessi economici stessi della proprietà.¹⁴ In caso però di produzione di contenitori per la vendita, quest'attività, non essendo funzionale a quella della proprietà, ma rappresentando un vantaggio solo per il proprietario, dà luogo a un usufrutto.

Un usufrutto si distingue dal contratto di affitto in ragione del fatto che quest'ultimo obbliga solo il locatore mentre il primo è vincolante anche per un compratore che acquistasse la proprietà con l'officina.

La *servitù*, secondo la dottrina, è infatti inscindibile, attivamente e passivamente, dalla proprietà del fondo. Da questa premessa scaturisce che la *servitù* può sussistere solo a condizione che i due fondi siano vicini (ma non necessariamente contigui) e deve essere costituita per una oggettiva utilità del fondo e non soggettiva, legata alla persona del proprietario del momento – infatti si tratta di un rapporto giuridico che inerisce al fondo e non è in rapporto con le persone dei proprietari (la *servitù* inoltre non è divisibile in quote): ecco perché può essere oggetto di *servitù* anche il preparar la calce nel fondo vicino e l'estrazione dell'argilla se si tratta di prodotti che servono

per opere nel fondo dominante (tegole, appunto o vasi per la conservazione del vino o dell'olio).¹⁵

La differenza dell'usufrutto rispetto alla *servitù* è notevole: hanno in comune solo di essere *iura in re aliena*. Il carattere dell'usufrutto (diritto di usare della cosa altrui e di percepirne i frutti, lasciandone intatta la struttura e la destinazione economica) è al contrario dato dalla temporaneità perché per esso si presuppone una connessione inscindibile con la destinazione economica in essere della cosa e con la persona e con la situazione giuridica dell'usufruttuario.¹⁶

In altri termini Paolo distingue tra due situazioni:

a. se il proprietario utilizzi le *figlinae* per la fabbricazione di contenitori (*vasa*) con cui trasportare i prodotti del terreno (e così per altri recipienti destinati al trasporto e alla conservazione del vino), oppure anche di *tegulae* per la villa;

b. il proprietario esercisca la *figlina* per venderne a terzi i prodotti.

Nel primo caso il proprietario potrà estrarre argilla dal fondo del vicino in regime di *servitù*, nel secondo l'estrazione avverrà in regime di usufrutto.¹⁷

La seconda menzione di fabbriche nei vasi nei giuristi è la seguente:

*Quidam cum in fundo figlinas haberet, figulorum opera maiore parte anni ad opus rusticum utebatur, deinde eius fundi instrumentum legaverat. Labeo Trebatius non videri figulos in instrumento fundi esse (D. 33, 7,25,1).*¹⁸

Quanto al concetto di *instrumentum fundi* si deve tener presente:

*In instrumento fundi ea esse, quae fructus quaerendi conservandi gratia parata sunt (D. 33, 7,8 pr.)*¹⁹

Il problema concerne il legato di *instrumentum* di un fondo su cui si trovano delle officine per la lavorazione della creta (*figlinae*): gli schiavi vasai (*figuli*) non farebbero parte dell'*instrumentum fundi*. Va sottolineato come dal testo emerga che i *figuli* per la maggior parte dell'anno sono destinati alle attività di operai agricoli, operai che normalmente rientrano nell'*instrumentum fundi*. Il legatore ha lasciato in legato il *fundus cum instrumento*. Chi subentra nell'ere-

¹² Cfr. Wieling 2000; Behrends 1981, *spec.* pp. 193–202.

¹³ «Nel caso in cui si abbiano cave di argilla in cui si fabbricano dei vasi con cui si trasportino al di fuori di una proprietà i suoi prodotti (così come accade in taluni casi in cui si trasporta vino o si fabbricano doli), o tegole o per la costruzione della villa. Ma se si gestiscono le cave per vendere vasi (li fabbricati), allora c'è usufrutto».

¹⁴ Vd. anche Dig. 8.3.5.1 che è collegato in quanto si discute sui presupposti di alcuni tipi di *servitù* rustiche.

¹⁵ Arangio-Ruiz 1976, pp. 234–235.

¹⁶ Arangio-Ruiz, 1976, pp. 238–239.

¹⁷ Di Porto 1984a, pp. 3246–7.

¹⁸ «Un tale che aveva sulla sua proprietà delle cave di argilla impiegava i vasai per la maggior parte dell'anno per le attività agricole. Poi lasciò in eredità l'*instrumentum* di quel fondo. Labeone e Trebazio non sono del parere che i vasai facciano parte dell'*instrumentum*».

¹⁹ «Fanno parte dell'*instrumentum* oggetti, come le anfore, destinate alla conservazione e al trasporto di quanto prodotto nel *fundus*».

dità rivendica anche i *figuli* come facenti parte dell'*instrumentum*. Giavoleno cita in merito il parere, contro questa appartenenza, di Labeone e Trebazio.

Questa risposta è stata giudicata tale da « lasciare decisamente perplessi ».²⁰ Una spiegazione possibile è stata proposta da Daniele Manacorda. Secondo lo studioso italiano la produzione di suppellettile fittile sarebbe autonoma dal punto di vista organizzativo rispetto a quella agricola :²¹ di qui l'estraneità dei *figuli* all'*instrumentum*.²² I *figuli* potrebbero essere considerati come svolgere un'attività prevalente rispetto all'agricoltura.²³ Per quanto obbediscano agli ordini del proprietario del terreno essi sono riconosciuti di pertinenza della *figlina*, non del fondo. Quindi non possono essere compresi nel legato anche se le modalità di impiego di questi schiavi possono dare l'impressione che la fabbricazione di anfore e di altri contenitori di derrate sia compatibile con la coltivazione del fondo (così come il passo di Ulpiano ove è questione di contenitori di prodotti destinati al commercio). D'altra parte il fatto che la stessa manodopera sia impiegata anche nella produzione fittile, offrendo una valida alternativa al rifornimento dall'esterno di avventizi salariati, sembra contraddire l'autonomia dei due settori economici.

Gli schiavi-vasai risultano utilizzati nelle loro mansioni solo per una piccola parte dell'anno (la produzione fittile doveva svolgersi, con ogni verosimiglianza, nei periodi in cui non vi erano lavori agricoli da compiere) : tuttavia non è scontato dedurre che la produzione di contenitori di terracotta sia destinata, forse in via esclusiva, al soddisfacimento delle necessità del fondo, e che sia quindi proporzionale alla produzione olearia, o più verosimilmente vinicola, dell'annata.

Il fatto che il *dominus* non debba acquistare altrove le anfore e gli altri contenitori per il suo olio e il suo vino, ma le faccia produrre *in loco* dai propri schiavi, di per sé è ovviamente di rilievo per la gestione del fondo e costituisce un importante indizio del carattere avanzato dal punto di vista economico, diciamo pure « imprenditoriale », dell'attività agricola.

Infatti, l'esistenza sul fondo delle *figlinae*, e la presenza della relativa manodopera per la preparazione dei recipienti per la conservazione e l'esportazione dei frutti, presuppongono una produzione agricola significativa. Si può ipotizzare che i *figuli* rifornissero la villa di altri utensili fittili, come vasellame domestico e lucerne, nonché tegole e mattoni : di qui l'importanza di questi schiavi per la conduzione del fondo.

Il *vilicus* è la figura strutturalmente più legata alla gestione agricola della proprietà. Tuttavia l'evoluzione dei rapporti economici doveva aver reso concepibile la possibilità che si occupasse anche della vendita dei prodotti. E' interessante come in questo caso Paolo prudentemente preferisca accordare, nell'eventualità di un contenzioso, nei suoi confronti non l'*actio institoria* ma l'*actio ad exemplum*, dunque una procedimento per analogia con quello che si intentava contro l'*institor*.²⁴

Si cum vilico alicuius contractum sit, non datur in dominum actio, quia vilicus propter fructus percipiendos, non propter quaestum praeponitur. Si tamen vilicum distrahendis quoque mercibus praepositum habuero, non erit iniquum exemplo institoriae actionem in me competere (D. 14.3.16).²⁵

E' possibile peraltro che ci si trovi in una situazione ancora transitoria, in cui la giurisprudenza potrebbe essere in ritardo, e quindi anche in contraddizione, o comunque non unitaria nel prendere posizione. Oppure che, nella consapevolezza del grado crescente di autonomia acquisito dalla produzione fittile nella doppia valenza (interna e esterna al fondo), ne voglia tenere distinti comunque gli addetti. Ulpiano è il più sensibile all'evoluzione dei rapporti economici nelle loro diversità regionali e quindi del loro esito sul piano giuridico.²⁶

Ulpiano è molto attento a distinguere tra quanto serve alla conservazione del prodotto e quanto è destinato alla sua commercializzazione :

Conservandi fructus causa, veluti granaria, quia in his fructus custodiuntur, urceos capsellas, in quibus fructus componuntur : sed et ea, quae exportandorum fructuum causa parantur, instrumenti esse constat, veluti

²⁰ Ligios 1996 p. 210 con bibliografia a n. 143.

²¹ Manacorda 1981, p. 47.

²² Wieling 2000, p. 10.

²³ D'Orta 1990 pp. 163-166.

²⁴ Cfr. Benke 1998.

²⁵ « Nel caso di una stipula di un contratto con il massaro di qualcuno, non ci sarà facoltà di azione legale nei confronti del proprietario perché il massaro è preposto all'attività produttiva e non a quella commerciale. Nel caso tuttavia che io abbia preposto un massaro anche alla commercializzazione dei prodotti non sarà illegittimo che si possa agire contro di me per analogia con la procedura dell'*actio institoria* ».

²⁶ Cfr. Ligios 1996, pp. 223-226 che valorizza Ulp. 20 *ad Sab.* (D. 33, 7,12,9) a proposito dell'inclusione nell'*instrumentum* dello schiavo *cellarius* (addetto alle *cellae*, cioè i locali della villa in cui si lavorano e conservano i prodotti del fondo, dunque un amministratore) e del *mulio*, preposto alle attività di trasporto.

iumenta et vehicula et naves et cuppae et culei (D. 33, 7,12,1).²⁷

Il pensiero dei giuristi di età severiana, e in particolare di Ulpiano, presenta delle novità importanti rispetto al passato. Esso riflette evidentemente l'acquisita consapevolezza della complessità delle prassi organizzative esistenti in certi *fundi*. E' da sottolineare come Ulpiano, che recepisce la nozione di *instrumentum fundi* di Sabino, ponga in stretta relazione, nel ciclo delle attività agricole, l'esigenza dell'*exportare fructus* rispetto al *quaerere*, al *cogere* e al *conservare*. E va inoltre considerato come distingua tra l'immagazzinamento del prodotto – e la sua esportazione – e i contenitori ad esso riservati. Siamo in un ordine di idee evidentemente uguale e contrario a quello dei Saserna. Per i Saserna l'unità del fondo era concepita in una prospettiva autarchica. Ulpiano vede nel fondo un'unità produttiva.

Quanto all'organizzazione del lavoro sappiamo che, in mancanza di accordi specifici, erano le norme generali che vincolavano le parti.²⁸

Da tener conto sono le usanze locali e le attività produttive della regione in cui si trova il fondo come criterio determinativo dei beni facenti parte dell'*instrumentum* del fondo. Vari passi del Digesto²⁹ lo dimostrano. Ricordo, ad esempio, 33, 7,18,3 in cui si fa riferimento agli usi regionali per determinare l'oggetto di un legato oppure D. 19, 2,9,2 con 15,2; 13,11; 19,2 per le differenziazioni di norme d'uso per *la locatio et conductio* sulla base di accordi specifici. E questo anche in riferimento – almeno secondo un'interpretazione – al caso di significati diversi di termini: a prevalere doveva essere quello che si poteva presumere fosse proprio del testatore anche contro quello di uso comune.

Gli schiavi in questione sono dunque caratterizzati dalla qualifica di artigiani specializzati. Si può ipotizzare che nel fondo ci fossero le officine ceramiche e, quindi, probabilmente anche i giacimenti argillosi che fornivano la materia prima. Forse è questo il motivo per cui non si poteva includere i *figuli* nell'*instrumentum*: la loro inclusione avrebbe significato separarli dal luogo in cui si trovavano tutte le strutture per l'esercizio dell'attività.

E' comunque importante quest'attenzione riservata all'esercizio sul fondo della produzione fittile in quanto funzionale alla gestione imprenditoriale dell'attività agricola: la cosa implica una stretta connessione tra i due settori economici della produzione agricola e di quella fittile ma anche, al contempo, la distinzione tra i due.³⁰

Per la concreta organizzazione dell'attività produttiva sui fondi i meriti della scuola finlandese sono noti. A T. Helen, in particolare, va riconosciuto di aver messo in chiaro la distinzione dei ruoli tra *dominus* e *officinator*, una distinzione che mi pare possa considerarsi tuttora valida anche se richiede qualche messa a punto.³¹ Il *dominus* della figlia non può considerarsi a rigore un uomo di affari ma un semplice proprietario terriero che non è il proprietario di una fabbrica ma semplicemente di un terreno ricco di argilla adatto ad accogliere un impianto produttivo. L'*officinator* è a sua volta un imprenditore e un produttore. Helen ne sottolinea l'indipendenza dal *dominus* che sarebbe semplicemente il proprietario del terreno su cui opera la fabbrica. Una spiegazione di questo genere, che fa dell'*officinator* il locatore del terreno, spiega come la grande preponderanza di *domini* menzionati sui bolli laterizi appartenga alle classi elevate, senatori, cavalieri, membri della famiglia imperiale se non lo stesso imperatore. Anche se il ruolo delle persone menzionate sui bolli è ancora materia di discussione, c'è un consenso prevalente a considerarli proprietari delle *figlinae*.³²

Ma a quale tipo di vincolo giuridico poteva essere riconducibile il rapporto tra il committente e chi eseguiva il lavoro? Esso ricadeva fondamentalmente all'interno di due tipologie, quella della *stipulatio* e quella della *locatio-conductio*. La *stipulatio* era un contratto verbale e formale che presupponeva uno scambio orale di domanda e risposta. L'obbligazione scaturiva dalla risposta che l'esecutore del lavoro dava al committente («Farai il tal lavoro in tanto tempo? Lo farò»). La validità del contratto scaturiva dalla precisa esecuzione della promessa verbale.³³

L'obbligazione era soggetta all'*actio ex stipulatu*. La formazione di un contratto valido di *locatio-conductio* (*operis faciendi*) richiedeva che le parti concordassero sul contenuto dell'obbligazione: in generale

²⁷ «Fa parte dell'*instrumentum* quanto è destinato alla conservazione dei prodotti, come i granai, perché in essi si custodiscono i raccolti, orci e cassette in cui si ripongono i frutti: ma ne fa parte anche quanto è finalizzato alla vendita dei prodotti all'esterno, come gli animali da soma, i carri, le navi, le botti e i sacchi».

²⁸ Cfr. P. Brunt JRS 70 (1980) p. 88, n. 37.

²⁹ Ligios 1996, p. 143.

³⁰ La presenza di *figlinae* come parte integrante di proprietà fondiaria è attestata anche nella descrizione dei *fundi* della tavola di Veleia (CIL XI 1146, 14,89 e 47).

³¹ Helen 1975. Cfr. anche Strobel 1992.

³² Fülle 1997, spec. p. 123.

³³ Cfr. Martin 1989, pp. 22–28.

il *locator* poneva a disposizione del *conductor* (talvolta menzionato come *redemptor*) il proprio bene. Era anche richiesto un accordo su una *merces* determinata. Il contratto era soggetto all'*actio locati* o *conducti*. Allo *iudex* spettava il compito di stabilire se l'accusato aveva soddisfatto ai suoi obblighi. Tali obblighi potevano essere determinati secondo il criterio generale della *bona fides*.³⁴

Questo tipo di contratto poneva difficoltà a essere distinto da quello di *emptio-venditio*. Pomponio registra una risposta di Sabinus (D. 18.1.20) : la *locatio* può aver luogo solo quando il *locator* ha fornito il materiale con cui si farà il lavoro.³⁵

In realtà la ricerca, in primo luogo finlandese, ha approfondito la tipologia del legame giuridico tra *dominus* e *offinator* di cui, secondo una fortunata tesi, ci sarebbe riscontro sul bollo.³⁶ All'interno del contratto di *locatio-conductio*, in sè unitario, i giuristi romani distinguevano tra tre diverse tipologie.³⁷ Almeno sul piano teorico queste erano : la *locatio-conductio operarum*, la *locatio-conductio rei*, la *locatio-conductio operis faciendi*. Nel primo il ruolo del locatore è predominante dal momento che i mezzi di produzione sono di sua proprietà e a lui appartiene il prodotto finito. Il lavoratore non ha responsabilità rispetto al successo finale dell'impresa commerciale perché il contratto riguarda solo il lavoro in quanto tale.

Nel caso della *locatio-conductio operis* l'impegno di chi viene ingaggiato è finalizzato alla realizzazione specifica di una determinata opera che si presume da realizzarsi dietro pagamento di una somma di denaro. Questo tipo di contratto crea una relazione tra le parti che si basa sulle capacità del *conductor* cui il *locator* affida il compito di migliorare il materiale di cui dispone.³⁸ Diverse fonti sottolineano come il contributo dell'artigiano scaturisca dalle sue competenze

di lavoratore specializzato.³⁹ E' un contratto che poneva non poche questioni ai giuristi, che trovavano tra l'altro difficile distinguerlo da un'*emptio-venditio* anche se, in realtà, l'artigiano non è interessato alla proprietà dell'oggetto su cui lavora che gli è ceduta per il tempo in cui opera.⁴⁰

Essi dedicano attenzione anche ai contratti relativi alla costruzione di edifici e alla responsabilità del costruttore per il sito su cui costruisce e per i materiali che impiega. E' giusto valorizzare l'aspetto economico della *locatio operis* perché questa implicava il trasferimento sotto nel controllo del *conductor* di un oggetto il cui valore doveva essere accresciuto dalla sua abilità : è evidente che si tratta di un rapporto complesso al cui interno ricadeva un'ampia gamma di situazioni. Un esempio è quello dei materiali per costruzione : se a fornirli era il costruttore questi diventavano proprietà del detentore del terreno.⁴¹

Oggetto della *locatio-conductio rei* è non il lavoro, da prestarsi dietro remunerazione, come nei casi precedenti, ma il risultato della produzione. Il *conductor* in questo caso doveva pagare un canone al proprietario dei mezzi di produzione, il *locator*, che non aveva voce in capitolo rispetto alla gestione dell'attività produttiva. Naturalmente potevano esserci combinazioni di queste tipologie : una *locatio-conductio operis faciendi* poteva combinarsi con una *locatio-conductio rei*.

E' possibile che si sia andati troppo in là nel tentativo di determinare l'esatta tipologia delle relazioni giuridiche che legavano il *dominus* all'*offinator*. I bolli, secondo una nota tesi della Steinby che ha incontrato consenso, varrebbero come forme sintetiche di contratto di *locatio operis* (il contratto impiegato di regola per la fabbricazione di edifici). Si tratterebbe, comunque, di bolli impressi solo a scopi gestionali interni, di contabilità, di produttività o altro, dunque senza una finalità specifica rispetto al mercato.⁴² Se si

³⁴ Martin 1989, pp. 29–40 (con riferimento essenzialmente all'edilizia privata).

³⁵ Martin 1989, p. 34.

³⁶ Soprattutto a partire da Steinby 1982.

³⁷ Kaser 1971, pp. 562–572.

³⁸ Cfr. Martin 1989, p. 33.

³⁹ Martin 1989 p. 143.

⁴⁰ D. 18, 1,20 ; 19, 2,22,1–2.

⁴¹ Discussione dei testi in Martin 1989 pp. 34–40.

⁴² Sfumata appare la posizione di Manacorda 2000, che pure ribadisce la validità di fondo degli argomenti della Steinby ma in realtà va oltre : si veda pp. 132–133. « Anche nella loro forma più stringata i bolli attestano un dato basilare, cioè la proprietà dell'oggetto al momento della sua produzione. Questa proprietà può manifestarsi attraverso l'indicazione a) del proprietario o del gestore della fabbrica (privato o istituzione pubblica) ; b) del committente. I bolli indicano proprietà o appartenenza o destinazione ma questi concetti possono essere inseriti in contesti socio-economici ed istituzionali assai diversi. Quando certifica il nome del produttore il bollo può attestare la proprietà del prodotto tanto in fabbrica che nella prima fase del ciclo commerciale cui esso può essere sottoposto, quindi sul mercato ; nel caso in cui si riferisca, sotto qualsiasi forma al committente, il bollo attesta piuttosto di fatto la proprietà del prodotto in opera, riferita pertanto all'edificio cui i laterizi appartengono e per il quale erano stati apprestati. In questo caso non è quindi prevista, anzi è in linea di principio da escludere, una loro comparsa sul mercato. Queste due situazioni – che possono coesistere – implicano pertanto due contesti produttivi, che possono riflettere quadri di riferimento istituzionale ed economico anche molto differenziati ».

tratta della registrazione di un contratto di *locatio-conductio operis* i due contraenti erano soggetti all'azione legale prevista dall'*actio locati* o *conducti*.

In realtà, come nel caso della *stipulatio*, non c'era un obbligo formale alla stipulazione di accordi scritti. Ci potrà essere stata piuttosto un'intesa di massima *ex bona fide* e proprio alla *bona fides* ci si sarà appellati davanti a un giudice chiamato a deliberare in caso di controversia.⁴³

Quanto ai bolli non è fuori di luogo richiamare lo scetticismo di W. Harris che aveva parlato dei bolli laterizi come di «abstrusely technical texts», decifrabili solo dagli addetti ai lavori rispetto ai quali ci si deve chiedere: «who wrote, who read, and for what purpose?»⁴⁴

Si aggiunga, peraltro, che da un passo di Pomponio, un tipico *exemplum* di casistica giuridica, si deduce come si prestasse attenzione all'integrità e alla capacità dei contenitori, cosa che può suggerire una funzione di garanzia per il bollo⁴⁵:

Si vas aliquod mihi vendideris et dixeris certam mensuram capere vel certum pondus habere, ex empto tecum agam si minus praestes. Sed si vas mihi vendideris ita, ut adfirmares integrum, si id integrum non sit, etiam id, quod eo nomine perdiderim, praestabis mihi: si vero non id actum sit, ut integrum praestes, dolum malum dumtaxat praestare te debere (D. 19. 1.6.4).⁴⁶

In proposito si può ricordare quanto suggerito da J.J. Aubert, vale a dire che, senza escludere il contratto di locazione, il vincolo tra proprietario e produttore potesse essere quello del mandato, della *negotiorum gestio*, o qualora si trovasse in una situazione di dipendenza personale, in caso di condizione servile, di *potestas*. In una relazione di questo genere l'*officinator* sarebbe un rappresentante legale indiretto la cui

attività è determinata da un atto detto *praepositio*. Il mandato dell'*officinator* era determinato dal costume oppure da un testo giuridico, più o meno articolato, noto come *lex praepositionis*. In questo caso un bollo binominale dovrebbe implicare un'assunzione di responsabilità da parte del proprietario degli atti del suo rappresentante. Una suggestione di questo tipo, peraltro, si scontra con l'obiezione che presuppone una gestione diretta dell'attività economica rispetto a quella che si realizza in caso di affitto: Aubert fa ricadere ogni tipo di bollatura nella categoria più neutra di *lex contractus* presupponendo che, comunque, questa rifletta la volontà di imporre una norma in un'attività produttiva ormai di massa.⁴⁷ Si aggiunga che, come riconosce lo stesso Aubert, non ci è stata conservata alcuna *lex praepositionis*.⁴⁸

Andrea Di Porto ha indirizzato la propria attenzione alla ricerca di figure giuridiche che valorizzassero e indirizzassero le potenzialità dell'economia romana nel momento della sua massima fioritura.⁴⁹ Il giurista italiano, molto sensibile alle acquisizioni dell'archeologia, aveva dato rilievo a un passo di Ulpiano in cui si dava dell'*institor* la seguente definizione: *cuicumque igitur negotio praepositus sit, institor recte appellabitur* (D. 14, 3, 5 pr.)⁵⁰ e, soprattutto, a una citazione ulpiana di un'opinione di Labeone (D. 14, 3, 5, 2: *Labeo quoque scripsit, si quis pecuniis fenerandis, agris colendis, mercaturis redempturisque faciendis praeposuerit, in solidum eum teneri*).⁵¹ Inoltre un passo delle Sentenze di Paolo (II, 8, 2: *Si quis pecuniae fenerandae agroque colendo, condendis vendendisque frugibus praepositus est, ex eo nomine quod cum illo contractum est in solidum fundi dominus obligatur. nec interest servus an liber sit*)⁵² gli suggeriva la possibilità di veder emergere una figura, il preposto, che si caratterizzava per l'am-

⁴³ Martin 1989, pp. 29–31.

⁴⁴ *Instrumentum domesticum and Roman Literacy*, Acta coll. ep. Latini (Helsinki 1991 = 1995), pp. 19–27 (pp. 21–22).

⁴⁵ Discussione in Mancorda 1993.

⁴⁶ «Se mi hai venduto un certo vaso, e mi hai detto che questo ha determinate dimensioni e un certo peso, procederò contro di te sulla base dell'azione *ex empto* se me ne fornirai uno con caratteristiche inferiori. Se invece mi hai venduto un vaso dichiarandolo integro, ma che poi integro non è risultato, mi dovrai anche quello che avrò perso a tal titolo: se invece non si fosse convenuto che me lo dovevi fornire integro, sarai tenuto ad indennizzarmi solo per dolo».

⁴⁷ Aubert 2004.

⁴⁸ Aubert 1994, p. 12. Non sono convinto che la ragione della scomparsa di tali *leges* (così come di *iussa* e di *praescriptiones*) dipenda dal fatto che fossero scritte su materiale deperibile. Né mi sembra che Ulp. 28 *ad ed.* (Dig. 14. 1.1.12: *Igitur praepositio certam legem dat contrahentibus*- «pertanto una delega fissa una normativa sicura per i contraenti»- sulla conduzione di una nave) possa valere come prova dell'esistenza di una *lex* di questo genere. Si vedano le osservazioni di N. Benke, ZSS 113 (1996), pp. 506–514.

⁴⁹ Di Porto 1984 e 1984a.

⁵⁰ «Chi sia delegato a gestire una qualsivoglia transazione si chiamerà a buon diritto *institor*».

⁵¹ «Labeone ha scritto anche che se qualcuno ha affidato a terzi il prestito di denaro, la coltivazione dei campi, l'attività commerciale, sia tenuto responsabile in solido». Per la pronta ricezione da parte degli archeologi degli argomenti svolti da Di Porto si veda Mancorda 1985.

⁵² «Se qualcuno è stato preposto a dare denaro in prestito, a coltivare i campi, alla conservazione e alla vendita del raccolto, all'assunzione di appalti, il proprietario del terreno è obbligato in solido sulla base del titolo della stipulazione. Non c'è differenza se si tratta di schiavo o di libero» (trad.).

piezza e la varietà della *praepositio* e per essere fornito di poteri giuridici: insomma vi scorgeva una possibile figura ponte verso altre dotate di estesi poteri rappresentativi e gestionali. Un esempio potrebbe essere visto nel controverso *procurator omnium bonorum* in funzione di attività complementari della produzione agricola, che sono cioè finalizzate alla sua commercializzazione, dunque non solo per soddisfare le esigenze del *fundus*.

Di Porto, non a caso, ha valorizzato quanto suggerito da un archeologo, Pucci, circa la possibile organizzazione di alcune fabbriche di ceramiche mediante «succursali» alla testa di ciascuna delle quali sarebbe stato posto un *institor*: secondo questa ipotesi l'*institor* veniva preposto dal *dominus fundi* alla *figlina* insistente sul fondo soprattutto nei casi in cui la produzione della *figlina* stessa fosse rivolta alla vendita dei manufatti.⁵³

I papiri egiziani offrono interessanti elementi di verifica fornendoci dell'informazioni sui contratti di affitto delle fabbriche di vasi ad Ossirinco verso la metà del III secolo d.C.⁵⁴ Le officine appartenevano al proprietario del terreno su cui erano poste. I vasai le affittavano per un certo periodo di tempo. Il locatore forniva tutta la materia prima: acqua, combustibile, argilla e pece mentre il locatario forniva il personale. Quest'ultimo si impegnava a fabbricare un numero concordato di contenitori da vino. Il lavoro poteva essere pagato in contanti o in natura. Ma il dato forse più interessante è che le *figlinae* non consistevano di un'unità produttiva ma potevano essere il risultato dell'insieme delle produzioni di forni minori. Dunque le *figlinae* potevano essere affittate in parti ed essere articolate in unità minori indipendenti. Lo status giuridico dell'*officinatore*, che è oggetto di discussione, in questo caso è servile in due casi su tre.

Ma la tipologia egiziana è molto varia e può valere come un segno della pluralità di tipologie esistenti nelle varie regioni dell'Impero. In un villaggio dell'Ermopolite una fabbrica di vasi viene affittata da due soci per un periodo di tre anni e sette mesi. In questo caso i locatori stessi devono fornire la materia

prima: il canone consiste in un imprecisato numero di anfore.⁵⁵

Gli elementi fornitici dall'Egitto sono utili come termine di confronto anche per situazioni diverse, come la produzione della *terra sigillata* aretina (e di quella gallica), che alla luce degli studi più recenti si ha ragione di supporre suburbana, se non rurale tout-court. E sembra convincente la proposta di un modello produttivo articolato in molte unità singole piuttosto che quello che presuppone un'unità produttiva centralizzata.

In realtà la situazione in base alla quale si possono immaginare officine slegate dal *fundus* che sorgono tra le case di un borgo, su di una strada di grande comunicazione, relativamente lontane dalle *villae* dovevano essere l'eccezione e non la regola (l'area di Giancola, la pianura dell'Albegna nei pressi dell'Argentario). Sono impianti che, pur lavorando in stretta relazione con le attività economiche del *fundus*, attuano una separazione di fatto dell'organizzazione del lavoro artigianale da quello agricolo e quindi presuppongono una più netta autonomia di queste attività da quelle agricole. Qualche *figulus* poté arrivare a un certo grado di benessere che gli dovette ispirare il desiderio di autocelebrare il suo successo, come si può dedurre dalla piramide sepolcrale aquileiese.⁵⁶ Va tuttavia ricordato che non abbiamo notizia di colleghi di *figuli*, neppure ad Arezzo,⁵⁷ il che segna una differenza con la situazione di alcune città dell'Italia settentrionale nel tardo Medioevo in cui compaiono corporazioni formate da fornaciai.⁵⁸

Si aggiunga che risultati di indagini recenti vanno nella direzione di suggerire che una singola *officina* potesse servire a più di una *figlina* e che più impianti produttivi potessero servire possedimenti confinanti appartenenti a *domini* diversi.⁵⁹ Ed esistono concrete possibilità che le situazioni potessero essere variamente articolate: bolli conservati nel museo di Cuneo menzionano contemporaneamente un *conductor* e un *subactor*, una specie di vice-*actor*, rappresentante del *dominus*. Il *conductor* sarebbe l'*officinatore* che ha stipulato con il *subactor* un contratto di *locatio operis*.⁶⁰

⁵³ Pucci 1981, *spec.* p. 107 con Di Porto 1984 p. 72 e n. 28.

⁵⁴ Cfr. Cockle 1981 con POxy L 3595 del 243 d. C.

⁵⁵ P. Tebt. 342 (post 161 d. C.) Si vedano i dati raccolti in Strobel 1987 che offrono elementi utili per una comparazione.

⁵⁶ Sui tre lati sono raffigurati rispettivamente: a. il *figulus* che porta un'anfora; b. i suoi strumenti di lavoro; c. una pila di anfore (che sembrano essere Dressel 6). Cfr. Tchernia 1986, p. 131, f.3.

⁵⁷ Pucci 1973, p. 271. Rispetto alla posizione minimalista di Delplace 1973 si veda *contra* Y. Thébert, *Transport*, in *Brique antique* 2000, p. 341.

⁵⁸ Cfr. Goldthwhite 1984, p. 272.

⁵⁹ Cfr. Mayet 1986; Gasperoni 2003, pp. 60–65.

⁶⁰ Mennella 1994, pp. 403–406.

I dati che si ricavano dalle fonti giuridiche, in sé non numerose ma comunque significative, consentono di cogliere un momento delicato della produzione artigianale all'interno dei *fundi*. Esse non si prestano a valutazioni troppo perentorie ma consentono di cogliere i problemi posti da produzioni importanti e da commercializzazioni su vasta scala. Soprattutto

lasciano intravedere una consapevolezza dei problemi legali posti dalla trasformazione in atto dell'attività produttiva – particolarmente evidenti, come è naturale, a Roma e a Ostia – quando questa fu rilevata da personaggi di rango libertino in un rapporto, che resta da chiarire, con i ceti aristocratici e le reti di relazioni di cui questi potevano disporre.⁶¹

Bibliografia

- Arangio Ruiz 1976
V. Arangio Ruiz, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1976¹⁴.
- Aubert 1994
J.J. Aubert, *Business Managers in Ancient Rome : A Social and Economic Study of Institores 200 BC–AD 250*, Leiden 1994.
- Aubert 2004
J.J. Aubert, *L'estampillage du brique et des tuiles : une explication juridique fondée sur une approche globale in Bolli laterizi*.
- Behrends 1981
O. Behrends, *Die Rechtsformen des römischen Handwerks* in H. Jahnkuhn (Hg.), *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit I*, Abhandl. Akad. der Wiss. Göttingen, Phil.-hist. Kl. F 3, 122 (Göttingen 1981), pp. 141–203.
- Benke 1998
N. Benke, *Zu Papinians actio ad exemplum institoriae actionis*, ZSS 105 (1998), 592–633.
- Bodel 1983
J. Bodel, *Roman Brick stamps in the Kelsey Museum*, Ann Arbor 1983.
- Bolli laterizi c.d.s. : *I bolli laterizi della zona di Roma. Tra amministrazione, storia economia ed edilizia* (a cura di Chr. Bruun – F. Chausson), Institutum Romanum Finlandiae in corso di stampa.
- Brique antique 2000
La brique antique et médiévale. Production et commercialisation d'un matériau, Actes du colloque de Saint-Cloud (16–18.11.1995) (P. Boucheron – H. Broise, Y. Thébert edd.), Rome 2000.
- Capogrossi Colognesi 1981
L. Capogrossi Colognesi, *Proprietà agraria e lavoro subordinato nei giuristi e negli agronomi latini tra Repubblica e Principato*, in *Società romana I*, pp. 445–454.
- Cockle 1981
H. Cockle, *Pottery Manufacture in Roman Egypt : a new Papyrus*, JRS 71 (1981), pp. 87–97.
- Chiusi 1991
T. Chiusi, *Landwirtschaftliche Tätigkeit und actio institoria*, ZSS (RA) 108 (1991), pp. 154–186.
- Delplace 1978
C. Delplace, *Les potiers*, Ktema 3 (1978), pp. 55–76.
- Di Porto 1984
A. Di Porto, *Impresa collettiva e schiavo <manager> in Roma antica (II sec. a. C.–II sec. d. C.)*, Milano 1984.
- Di Porto 1984a
A. Di Porto, *Impresa agricola ed attività collegate nell'economia della « villa » : alcune tendenze organizzative*, in « Sodalitas. Studi in onore di A. Guarino », vol 7, Napoli 1984, pp. 3235–3277.
- D'Orta 1990
D'Orta, *La giurisprudenza tra Repubblica e Principato. Primi studi su C. Trebazio Testa*, Napoli 1990.
- Forschungen 2000
Forschungen zur römischen Keramikindustrie. Produktions-, Rechts- und Distributionsstrukturen (K. Strobel Hg.), Mainz 2000.
- Fülle 1997
G. Fülle, *The internal Organization of the Arretine terra sigillata industry. Problems of evidence and interpretation*, JRS 87 (1997), pp. 111–155.
- Gasperoni 2003
T. Gasperoni, *Le fornaci dei Domiti. Ricerche topografiche a Mugnano in Teverina*, Viterbo 2003.
- Goldthwhite 1984
R. A. Goldthwhite, *La costruzione della Firenze rinascimentale, trad. it.*, Bologna 1984.
- Helen 1975
T. Helen, *The Organization of Roman Brick Production in the First and Second Century AD : an Interpretation of Roman Brickstamps*, Helsinki 1975.
- Inscribed Economy 1993
The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman empire in the light of Instrumentum Domesticum, (W. V. Harris ed.), JRA Suppl. series n. 6, Ann Arbor 1993.
- Kaser 1971
M. Kaser, *Das römisches Privatrecht*, vol. I, München 1971².
- Ligios 1996
M. A. Ligios, *Interpretazione giuridica e realtà economica dell'«instrumentum fundi» tra il I sec. a. C. e il III sec. d. C.*, Napoli 1996.

⁶¹ Non ho potuto tener conto dei contributi raccolti in «L'écriture dans la société gallo-romaine. Eléments d'une réflexion collective», sous la direction de M. Feugère et P.-Y. Lambert, Gallia 61 (2004), pp. 1–192.

- Manacorda 1981
D. Manacorda, *Produzione agricola, produzione ceramica e proprietari nell'ager Cosanus nel I a. C.* in *Società romana II*, pp. 3–54.
- Manacorda 1985
D. Manacorda, *Schiavo <manager> e anfore romane : a proposito dei rapporti tra archeologia e storia del diritto*, *Opus IV* (1985), pp. 141–151.
- Manacorda 1989
D. Manacorda, *Le anfore dell'Italia repubblicana : aspetti economici e sociali* in «*Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche*», Rome 1989, pp. 443–467.
- Manacorda 1993
D. Manacorda, *Appunti sulla bollatura in età romana*, in *Inscribed Economy 1993*, pp. 37–54.
- Manacorda 2000
D. Manacorda, *I diversi significati dei bolli laterizi*, in *Brique antique 2000*, pp. 127–159.
- Martin 1989
S. Martin, *The Roman Jurists and the Organization of Private Building in the Late Roman and the Early Empire*, Bruxelles 1989.
- Mennella 1994
G. Mennella, *Laterizi bollati nell'area piemontese : la documentazione su Pollentia e Augusta Bagiennorum* in «*Epigrafia della distribuzione e della produzione*» (*Actes de la VII^e rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain*, Rome 5–6 juin 1992), Rome 1994, pp. 397–413.
- Mayet 1986
F. Mayet, *Les figlinae dans les marques d'amphores Dressel 20 de Bétique*, *REA 88* (1986), pp. 285–305.
- Morel 1976
J.P. Morel, *Aspects de l'artisanat dans la Grand Grèce ancienne*, in «*La Magna Grecia nell'età romana*», *Atti del XV Convegno di Studi sulla Magna Grecia* (Taranto, 5–10 ottobre 1974), Napoli 1976, pp. 263–324.
- Pucci 1981
La ceramica italiana (terra sigillata), in *Società romana II* 1981, pp. 99–121.
- Società romana I
A. Giardina - A. Schiavone (edd.), *Società romana e produzione schiavistica*, vol. I, Roma-Bari 1981.
- Società romana II
A. Giardina - A. Schiavone (edd.), *Società romana e produzione schiavistica*, vol. II, Roma-Bari 1981.
- Steinby 1982
M. Steinby, *I senatori e l'industria laterizia urbana*, *Tituli 4* (1982), pp. 237–247.
- Strobel 1987
K. Strobel, *Einige Bemerkungen zu den historisch-archäologischen Grundlagen einer Neuformulierung der Sigillatenchronologie für Germanien und Rätien und zu wirtschaftsgeschichtlichen Aspekten der römischen Keramikindustrie*, *MBAH 6,2* (1987), pp. 75–115.
- Strobel 1992
K. Strobel, *Produktions- und Arbeitsverhältnisse in der südgallischen Sigillatenindustrie. zu Fragen der Massenproduktion in der römischen Kaiserzeit*, *Specimina Nova Universitatis Quinqueecclesiensis VII* (1992), pp. 27–57.
- Tchernia 1986
A. Tchernia, *Le vin de l'Italie romaine*, Rome 1986.
- Wieling 2000
H. Wieling, *Vertragsgestaltung der römischen Keramikproduktion*, in *Forschungen 2000*, pp. 9–21.